



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

RELATIVO AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

PREMESSO l'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto università del 21.5.1996 e in particolare:

- il comma 5 ai sensi del quale il trattamento fondamentale dei Collaboratori ed Esperti Linguistici *“può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita”*;
- il comma 6 ai sensi del quale *“i contratti collettivi di Ateneo di cui al comma 5 hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Ateneo”*;

PREMESSO l'art. 22 del CCNL per il comparto università del 13.5.2003 e in particolare:

- il comma 1 ai sensi del quale *“il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di cui all'art. 51 del CCNL 21.5.1996 del comparto Università”*;
- il comma 3 ai sensi del quale *“in sede di contrattazione integrativa di Ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.1.2001 nella causa C-212/99, relativa agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale sentenza attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita”*;

PREMESSO il Contratto Collettivo Integrativo “relativo ai Collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso la Scuola Normale Superiore di Pisa” sottoscritto in data 29 luglio 2003 con il quale la Scuola ha proceduto ad una revisione del trattamento economico di tale categoria di personale per adeguarlo al contenuto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 giugno 2001 attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconoscesse l'esperienza acquisita;

PREMESSO l'art. 7 del CCNL per il comparto università del 28.3.2006;

RITENUTO OPPORTUNO introdurre una parte aggiuntiva del trattamento integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici per incentivare la produttività individuale e il miglioramento delle attività da svolgere secondo quanto consentito dal sopra citato art. 51 del CCNL del 21.5.1996;

PREMESSA l'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo ai collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso la Scuola sottoscritta in data 14 maggio 2007;

PREMESSA la nota del 18 maggio 2007 (prot. 5466 pos. 622) con la quale il testo dell'ipotesi di accordo è stato trasmesso al Collegio dei Revisori unitamente ad una relazione illustrativa per il prescritto controllo di compatibilità finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori in merito all'ipotesi d'accordo di cui sopra, condizionatamente al fatto che la spesa relativa rientri nel limite della disponibilità che la legge finanziaria 2006 ha assegnato alla contrattazione integrativa (base 2004), così come risulta dal verbale n. 154 della seduta del Collegio del 21 maggio 2007;

PREMESSA la delibera del Consiglio Direttivo che in data 1° dicembre 2006 ha approvato, con l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007, gli appositi stanziamenti per il fondo *“stipendi a collaboratori ed esperti linguistici”* di cui al cap. 1/2/10;

**La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale
concordano che:**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici (di seguito per brevità "CEL") in servizio presso la Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato continua ad applicarsi il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2003 fatte salve le modifiche e integrazioni di cui ai punti seguenti.

Art. 2 - Trattamento integrativo dei CEL

1. A decorrere dal 2007 il trattamento integrativo dei CEL in servizio presso la Scuola sarà costituito dalle seguenti due parti:

- trattamento integrativo per esperienza acquisita;
- trattamento integrativo per produttività.

2. Il trattamento integrativo per esperienza acquisita continua ad essere determinato in ragione dell'esperienza maturata e del regime di impegno orario in godimento del Collaboratore attenendosi ai criteri ed agli importi previsti all'art. 4 commi 3 e seguenti del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2003.

La tabella di tale accordo relativa al trattamento base e al trattamento integrativo (da intendersi, dall'anno 2007, quale trattamento integrativo per esperienza acquisita), a fronte di un impegno orario di 704 ore annue, viene riprodotta qui di seguito con l'aggiornamento degli importi della colonna relativa al trattamento base (aumentato a €29,01= orarie con il CCNL del biennio 2004/2005 sottoscritto in data 28.3.2006):

| Esperienza | Classi | Trattamento base (€29,01/h per biennio 2004/2005) | Trattamento integrativo per esperienza acquisita |
|-------------------|---------------|---|---|
| 0-2 anni | 0 | 20423,04 | 9678,34 |
| 2-4 anni | I | 20423,04 | 11228,34 |
| 4-6 anni | II | 20423,04 | 12778,34 |
| 6-8 anni | III | 20423,04 | 14328,34 |
| 8-10 anni | IV | 20423,04 | 15878,34 |
| 10-12 anni | V | 20423,04 | 17428,34 |
| 12-14 anni | VI | 20423,04 | 18978,34 |
| 14-16 anni | VII | 20423,04 | 20528,34 |
| 16-18 anni | VIII | 20423,04 | 22078,34 |
| 18-20 anni | IX | 20423,04 | 23628,34 |
| 20-22 anni | X | 20423,04 | 25178,34 |
| 22-24 anni | XI | 20423,04 | 26728,34 |
| 24-26 anni | XII | 20423,04 | 28278,34 |
| 26-30 anni | XIII | 20423,04 | 29828,34 |
| 30-32 anni | XIV | 20423,04 | 31378,34 |

3. il trattamento integrativo per produttività, di nuova introduzione, è una componente eventuale e variabile del trattamento integrativo dei CEL, aggiuntiva rispetto al trattamento integrativo per esperienza acquisita, da corrispondere in esito ad apposita procedura di valutazione della produttività individuale secondo le modalità e nei limiti previsti ai punti seguenti.

Art 3 - Determinazione dell'importo annuo lordo massimo del trattamento integrativo per produttività

1. L'importo massimo annuo-lordo del trattamento integrativo per produttività di ogni CEL è determinato nel modo seguente:

- a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, ogni anno accademico - alla data di cui al successivo comma 2
- l'Amministrazione verificherà la sussistenza e la misura dell'incremento percentuale del trattamento base orario lordo dei CEL dovuto alla sottoscrizione dei prossimi contratti collettivi nazionali - a decorrere dalla data di relativa sottoscrizione degli stessi contratti collettivi e senza effetti retroattivi - rispetto a quello attuale di €29,01=.
- la percentuale così individuata sarà applicata al trattamento integrativo per esperienza acquisita annuo lordo spettante ad ogni CEL in quello stesso anno e determinerà la misura dell'importo massimo annuo-lordo di trattamento integrativo di produttività individualmente spettante.

2. In prima applicazione per l'anno accademico 2006/2007, la data alla quale l'Amministrazione dovrà verificare la sussistenza e la misura del predetto incremento percentuale è fissata al 1° giugno 2007. A regime dall'anno accademico 2007/2008, tale data sarà il 1° novembre di ogni anno accademico.

5. In ogni caso l'importo massimo annuo-loro del trattamento integrativo per produttività di ogni CEL non potrà mai essere inferiore all'importo ottenuto applicando al trattamento integrativo per esperienza acquisita spettante al CEL nell'anno di riferimento una percentuale del 2%.

Art 4 - Modalità di attribuzione del trattamento integrativo per produttività

1. Il trattamento integrativo per produttività di competenza dell'anno accademico viene corrisposto ai CEL in base ai risultati della collaborazione di ciascuno a progetti di miglioramento delle attività da svolgere all'interno del monte ore contrattuale e non diversamente incentivati né retribuiti da terzi. Le eventuali ore dedicate specificamente al progetto stesso saranno documentate e conteggiate nel registro individuale.

2. Caratteristiche essenziali del progetto di miglioramento delle attività del CEL sono le seguenti, per analogia con quelle dei progetti di struttura del restante personale tecnico-amministrativo:

- a) il progetto comprende da uno a cinque obiettivi da individuare tenuto conto dell'impegno orario in godimento di ogni Collaboratore;
- b) i risultati relativi ad ogni obiettivo devono essere quantitativamente misurabili; per questo accanto ad ogni obiettivo deve essere indicato il metodo proposto per la valutazione quantitativa del risultato raggiunto;
- c) i progetti hanno di norma durata annuale, ma possono eccezionalmente avere durata pluriennale. In questo caso devono comunque indicare risultati misurabili con cadenza annuale per ogni singolo obiettivo (se pluriennale).
- d) il progetto generale è predisposto da parte del singolo Collaboratore, sentiti i Presidi;
- e) il progetto viene esaminato dalla Commissione di Approvazione di cui al successivo comma 5, che può respingerlo e richiedere modifiche al Collaboratore prima del suo varo;
- f) dei progetti approvati verrà data adeguata pubblicità, particolarmente indirizzata ai destinatari delle attività da migliorare;
- g) dopo sei mesi dall'avvio del progetto, il Collaboratore è chiamato a verifica dello stato di svolgimento del progetto dalla Commissione di Approvazione. La medesima Commissione può autorizzare – su proposta motivata del Collaboratore stesso - rimodulazioni degli obiettivi.
- h) alla fine del progetto o alla fine di una annualità, il Collaboratore presenta una relazione sui singoli obiettivi in cui indica anche la propria motivata valutazione sulla percentuale di raggiungimento degli stessi.
- i) l'Amministrazione appronterà strumenti ricognitivi atti a rilevare il grado di soddisfazione ricavato dai destinatari delle attività, comprese nel progetto a obiettivi realizzati;
- j) la relazione del Collaboratore è valutata da apposita Commissione di Valutazione di cui al successivo comma 6, che se opportuno può convocarlo per acquisire dati aggiuntivi. La Commissione elabora un giudizio sintetico sul grado di successo del progetto articolato per obiettivi specificando, in particolare, la percentuale di raggiungimento di ognuno di essi;
- k) l'importo di trattamento integrativo spettante risulta dalla percentuale di raggiungimento dei risultati applicata al trattamento integrativo per produttività individuale massimo dell'anno con l'eventuale applicazione della riduzione necessaria per il rispetto del tetto di cui al successivo punto 5);
- l) le somme non assegnate per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi diventano economie di bilancio;
- m) eventuali appelli alle deliberazioni della commissione di Valutazione sulla percentuale di raggiungimento dei risultati saranno presentati dai Collaboratori ad un Comitato costituito dal Nucleo di Valutazione allargato e presieduto dal Direttore Amministrativo a norma del CCNL vigente.

3. Le tempistiche per la presentazione dei progetti dei CEL faranno riferimento all'anno accademico.

4. L'esito delle procedure di valutazione dei risultati dei progetti dei CEL di cui al presente punto e i conseguenti trattamenti integrativi per produttività da liquidare sono oggetto di informazione della R.S.U. e delle OO.SS.

5. La Commissione preposta all'approvazione dei progetti dei CEL è composta da:

- Pro-rettore con delega al Personale (con funzioni di Presidente)
- Direttore Amministrativo
- Presidi
- Pro-rettore alla valutazione
- Uno dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Consiglio Direttivo (lo stesso che fa parte della Commissione che approva i progetti della produttività del personale tecnico-amministrativo)

6. La Commissione preposta alla valutazione dei risultati dei progetti dei CEL approvati è composta da:

- Pro-rettore con delega al Personale (con funzioni di Presidente)
- Direttore Amministrativo
- Presidi
- Pro-rettore alla valutazione

Art. 5 - Liquidazione del trattamento integrativo per produttività e tetto massimo

1. Il trattamento integrativo per produttività viene liquidato in un'unica soluzione l'anno accademico successivo a quello oggetto di valutazione, al termine della procedura di cui al punto 4), e a condizione dell'esito positivo delle verifiche annuali dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali effettuate dai Consigli di Classe Accademica e dal Direttore del Laboratorio Glottodidattico ai sensi dell'art. 3 commi 5 e 6 del CCI del 29 luglio 2003.

2. In ogni caso, il trattamento economico annuo lordo di ogni CEL in servizio presso la Scuola, tenuto conto del trattamento base e integrativo, non potrà superare un tetto pari al trattamento annuo lordo del ricercatore confermato a tempo pieno appartenente alla medesima classe in applicazione delle tabelle stipendiali del personale docente e ricercatore vigenti nell'anno di riferimento. Pertanto all'atto di determinare l'importo di trattamento integrativo per produttività da liquidare a ciascun Collaboratore in base ai risultati della produttività dovrà essere verificato il non superamento del suddetto tetto. In caso di superamento, il trattamento integrativo per produttività sarà ridotto della misura corrispondente a consentire il non superamento del limite.

Art. 6 - Validità ed efficacia delle disposizioni

1. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per i successivi quattro anni e comunque fino a completamento delle procedure di corresponsione del trattamento integrativo di competenza dell'anno accademico 2011/2012 compreso. Dopo la scadenza le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.

2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, i commi 4 e 5 dell'art. 5 del CCI del 29 luglio 2003 sono da intendersi riferiti al trattamento integrativo complessivo, comprendente sia la parte per esperienza acquisita che quella per produttività.

Le parti convengono che, in caso di ridefinizione della struttura del trattamento economico dei Collaboratori attraverso l'introduzione di nuove voci stipendiali rispetto alle due attuali (trattamento fondamentale e integrativo), l'importo di tali voci sarà scorporato dal trattamento economico integrativo complessivo, sia la parte per esperienza acquisita che quella per produttività definito ai sensi del presente accordo, che sarà ridotto in misura corrispondente.

Art. 7 - Norma transitoria e finale

1. Le parti concordano che in prima applicazione i CEL presenteranno un singolo progetto per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 con scadenza il 31 ottobre 2008.

2. Al termine dell'anno accademico 2006/2007 il trattamento integrativo per produttività di ogni CEL sarà erogato ad ogni collaboratore sotto forma di acconto. Al termine dell'anno accademico 2007/2008, a seguito di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, sarà determinato l'importo spettante a ciascun CEL per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 con conguaglio di quanto già corrisposto.

Letto, approvato e sottoscritto in Pisa il giorno _____ del mese _____ dell'anno 2007.

Per la Delegazione di Parte Pubblica:
Il Presidente

per la Delegazione di Parte Sindacale:
RSU: Il Coordinatore

CGIL

UIL

CISAPUNI
